

LEGGE REGIONALE N. 19/2004 - FONDO REGIONALE DI GARANZIA OPERAZIONI DI RIASSICURAZIONE AGEVOLATA DEL CREDITO

Disciplina di riferimento

- > DGR n. 714 del 14 maggio 2013 (BUR n. 46 del 31 maggio 2013)
- > DGR n. 903 del 4 giugno 2013 (BUR n. 55 del 2 luglio 2013)
- > DGR n. 91 del 31 gennaio 2017 (BUR n. 19 del 21 febbraio 2017)

Beneficiari

Possono beneficiare della Riassicurazione del Fondo le imprese:

- che rientrino nei parametri di cui all'Allegato I del Regolamento CE n. 800/2008 ("definizione di PMI");
- iscritte ai pubblici registri pertinenti;
- aventi sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto;
- operanti in tutti i settori, fatta eccezione per i casi di esclusione individuati dal Regolamento CE n. 1998/2006 ("de minimis") e s.m.i.¹;
- per le quali non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- in attività, che non si trovino in stato di liquidazione volontaria o in difficoltà ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Reg. CE n. 800/2008. Non è considerata impresa in difficoltà l'impresa costituita da meno di tre anni, a meno che non sia stata aperta nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

Inoltre, al momento della richiesta del Confidi alle Banche, le PMI:

1. non devono avere posizioni debitorie classificate dalla Banca come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute / sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (PMI "in bonis");
2. nei 18 mesi antecedenti la domanda, non devono essere state oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
3. non devono aver patito, nei 12 mesi antecedenti la domanda, la revoca per inadempimento di finanziamenti, o altri affidamenti bancari;
4. devono aver merito di garanzia e di credito in base alla normale policy dei Garanti e delle Banche.

Con specifico riferimento alla linea d'intervento disciplinata con DGR n. 91 del 31 gennaio 2017 ("Linea D - Sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi bancaria"), possono beneficiare della Riassicurazione del Fondo le imprese in possesso dei requisiti precedentemente elencati:

- a) abbiano acquistato prodotti finanziari nella forma di azioni e/o obbligazioni emesse dalle proprie banche affidanti aventi sedi o filiali nel Veneto;
- b) abbiano subito una rilevante diminuzione del merito creditizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2016;
- c) i prodotti finanziari di cui alla lettera a), al momento della presentazione della domanda, risultino aver subito una diminuzione di valore di almeno il 50% rispetto al momento dell'acquisto da parte della PMI (in caso di acquisti effettuati in momenti diversi si fa riferimento al valore medio ponderato per la quantità);
- d) la diminuzione del merito creditizio di cui alla lettera b) sia causata dalla svalutazione dei prodotti di cui alla lettera c).

Soggetti Richiedenti ("Garanti")

La Riassicurazione, a valere sul Fondo e nell'interesse dei Beneficiari, può essere richiesta dai "Garanti": Consorzi di Garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, iscritti all'Elenco Speciale di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB - D.L.gs 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.), all'uopo convenzionati con Veneto Sviluppo, aventi sede operativa nel

¹ Regolamento UE n. 1407/2013.

territorio della Regione del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi dalla data di presentazione a Veneto Sviluppo della richiesta di convenzionamento.

Dotazione

All'operatività prevista dalle Linee d'intervento disciplinate con DGR n. 714 del 14 maggio 2013 e DGR 903 del 4 giugno 2013 sono inizialmente riservate risorse per complessivi € 16 milioni a valere sul Fondo Regionale di Garanzia ex LR n. 19/2004.

Alla Regione è riservata la facoltà di rideterminare tale importo, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle stesse.

All'operatività prevista dalla Linea d'intervento disciplinata con DGR n. 91 del 31 gennaio 2017 è riservato un plafond di complessivi € 5 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo Regionale di Garanzia ex LR n. 19/2004 destinate ad operazioni di riassicurazione del credito.

Linee d'intervento

LINEA A: sostegno ad operazioni di riscadenziamento dei termini di rientro del credito

Forma tecnica

Operazioni agevolate di Riassicurazione a prima richiesta, a valere sul Fondo e concesse nell'interesse dei Beneficiari, di garanzie prestate dai Garanti su finanziamenti bancari ordinari chirografari, concessi alle PMI sotto qualsiasi forma, per i quali le Banche finanziatrici abbiano deliberato il riscadenziamento dei termini di rientro del credito.

Caratteristiche delle operazioni bancarie

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni aventi come sottostante finanziamenti per i quali:

- le rate, per la parte di quota capitale, risultino già in essere alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto delle Disposizioni Operative ex DGR 903/2013;
- il piano di ammortamento preveda rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni, alla data di presentazione della domanda di riscadenziamento da parte della PMI;
- la Banca abbia dichiarato la disponibilità di procedere ad un riscadenziamento dei termini di rientro del credito per un periodo di durata non superiore ai 36 mesi. La durata residua del finanziamento, ivi compreso il periodo di riscadenziamento, non potrà essere superiore ai 60 mesi.

Non sono ammissibili operazioni che già fruiscono di beneficio con riferimento alla "sospensione" di cui all'accordo denominato "Nuove misure per il credito alle PMI", siglato in data 28 febbraio 2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle Associazioni di categoria e successive modifiche e integrazioni. È fatto comunque salvo l'esercizio di opzione per poter beneficiare della Riassicurazione, rinunciando al beneficio della sospensione.

Caratteristiche della garanzia rilasciata dai Garanti

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al rilascio di una garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo, a valere sul patrimonio, di importo pari al 50% del capitale residuo del finanziamento oggetto della richiesta di riscadenziamento, calcolato alla data del perfezionamento delle operazioni di riscadenziamento.

Copertura massima e cap di rischio

L'intervento del Fondo si esplica in forma di Riassicurazione nella misura dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse ai Beneficiari dai Garanti, con un *cap* pari al 5% della sommatoria degli importi delle operazioni riassicurate imputate a ciascun Garante che abbia rilasciato garanzia, a valere sul patrimonio, a prima richiesta anche con il congruo anticipo.

LINEA B: sostegno ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento

Forma tecnica

Operazioni agevolate di Riassicurazione a prima richiesta, a valere sul Fondo e concesse nell'interesse dei Beneficiari, di garanzie prestate dai Garanti su finanziamenti bancari ordinari chirografari, concessi alle PMI sotto qualsiasi forma e finalizzati al consolidamento dell'indebitamento a breve e medio termine.

Caratteristiche delle operazioni bancarie

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni aventi come sottostante finanziamenti ordinari, di durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 48 mesi (comprensiva di eventuale preammortamento fino a 12 mesi), concessi alle PMI sotto qualsiasi forma, finalizzati a consentire ai Beneficiari di consolidare le proprie posizioni debitorie. I finanziamenti concessi non potranno essere di importo inferiore a quello delle linee di credito oggetto di consolidamento, calcolato alla data della domanda di consolidamento. È ammessa la possibilità che gli importi dei finanziamenti possano essere incrementati, a fronte di investimenti aziendali. Le valutazioni del merito creditizio ed imprenditoriale inerenti l'incremento degli importi finanziati sono rimesse agli organi deliberativi della Banca finanziatrice.

▪ Caratteristiche della garanzia rilasciata dai Garanti

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al rilascio di una garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo, a valere sul patrimonio, di importo pari al 50% del finanziamento concesso dalla Banca. Non sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni di mera sostituzione di garanzia consortile precedentemente accordate.

▪ Copertura massima e cap di rischio

L'intervento del Fondo si esplica in forma di Riassicurazione nella misura dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse ai Beneficiari dai Garanti con un *cap* pari al 5% della sommatoria degli importi delle operazioni riassicurate imputate a ciascun Garante che abbia rilasciato garanzia, a valere sul patrimonio, a prima richiesta anche con il congruo anticipo.

LINEA C: sostegno al circolante

▪ Forma tecnica

Operazioni agevolate di Riassicurazione a prima richiesta, a valere sul Fondo e concesse nell'interesse dei Beneficiari, di garanzie prestate dai Garanti su operazioni finanziarie bancarie di qualsiasi genere, aventi durata massima di 18 mesi meno un giorno, diverse dai finanziamenti e finalizzate all'ottenimento di finanza aggiuntiva ed al rinnovo delle linee in scadenza. Sono riassicurabili anche le operazioni deliberate dai Garanti in data antecedente la loro scadenza, purché la delibera sia stata assunta non prima dei 60 giorni antecedenti la scadenza medesima.

▪ Caratteristiche delle operazioni bancarie

Possono comporre i portafogli crediti le operazioni finanziarie bancarie di qualsiasi genere, aventi durata massima di diciotto mesi meno un giorno, destinate all'ottenimento di finanza aggiuntiva, al rinnovo delle linee in scadenza e/o al mantenimento di finanziamenti a revoca in essere. È incluso l'anticipo della cassa integrazione guadagni straordinaria.

▪ Caratteristiche della garanzia rilasciata dai Garanti

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al rilascio di una garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo, a valere sul patrimonio, di importo pari al 50% dell'operazione bancaria di sostegno al circolante.

Sono, altresì, ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali, in forza delle convenzioni vigenti tra il Garante e la Banca finanziatrice, il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al mantenimento o alla concessione di una garanzia sussidiaria o a prima richiesta, diversa da quelle citate al punto precedente. Non sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni di mera sostituzione di garanzia consortile precedentemente accordate.

▪ Copertura massima e cap di rischio

L'intervento del Fondo si esplica in forma di Riassicurazione nella misura dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse ai Beneficiari dai Garanti con un *cap* di copertura massimo pari al:

- 6% della sommatoria degli importi delle operazioni riassicurate imputate a ciascun Garante, che abbia rilasciato garanzia, a valere sul patrimonio, a prima richiesta anche con congruo anticipo;
- 2% della sommatoria degli importi delle operazioni riassicurate imputate a ciascun Garante, che abbia rilasciato garanzia, secondo la tipologia prevista dalle convenzioni in essere, diversa da quelle citate al punto precedente.

LINEA D: sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi bancaria

▪ Forma tecnica

Operazioni agevolate di Riassicurazione a prima richiesta, anche con congruo anticipo, a valere sul Fondo e concesse nell'interesse dei Beneficiari, di garanzie prestate dai Garanti su affidamenti bancari a breve termine (con durata massima di diciotto mesi meno un giorno) e/o finanziamenti (con durata massima di 36 mesi).

▪ Caratteristiche delle operazioni bancarie

Possono comporre i portafogli crediti le operazioni finanziarie bancarie di qualsiasi genere, aventi durata massima di diciotto mesi meno un giorno, nonché i finanziamenti bancari di durata massima 36 mesi.

▪ Caratteristiche della garanzia rilasciata dai Garanti

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al rilascio di una garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo, a valere sul patrimonio. Non sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni di mera sostituzione di garanzia consortile precedentemente accordate.

▪ Copertura massima e cap di rischio

L'intervento del Fondo si esplica in forma di Riassicurazione nella misura dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse ai Beneficiari dai Garanti con un *cap* di copertura massimo pari al 20% dell'importo della riassicurazione stessa;

Importi massimi riassicurabili

Le domande di Riassicurazione a valere sul Fondo sono ammissibili nei limiti delle disponibilità impegnabili del Fondo stesso.

Le operazioni vengono ammesse alla Riassicurazione secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle relative domande complete e sino ad esaurimento della dotazione del Fondo, secondo i seguenti importi:

- a) importo massimo delle operazioni bancarie riassicurabili per ciascuna Linea d'intervento: Euro 300.000,00;
- b) importo massimo delle operazioni bancarie riassicurabili per impresa, nel caso di utilizzazione di più Linee: Euro 400.000,00

Ogni domanda di Riassicurazione deve riguardare una sola operazione bancaria ed una sola impresa beneficiaria, fermo restando i limiti di cui sopra.

Qualora le operazioni bancarie definite ammissibili siano caratterizzate da una pluralità di affidamenti di forma tecnica differente, strettamente interconnessi sotto il profilo operativo e tali per cui, in caso di insolvenza da parte dell'affidato e conseguente revoca degli affidamenti, la Banca finanziatrice gestisca la posizione come una singola esposizione per cassa in sofferenza, il Confidi garante verrebbe chiamato a rispondere dell'esposizione originata dagli impieghi sulle singole linee di credito da parte della PMI affidata e, a livello contabile, verrebbe quindi mantenuta la sola linea di fido in c/c nell'ambito della quale si provvederebbe a quantificare il rischio di perdita per il Confidi. In tali casi, qualora il Confidi abbia deliberato a sostegno di una PMI il rilascio di garanzie a favore di una Banca finanziatrice su più linee di affidamento a breve termine di pari durata, secondo forme tecniche distinte ma tutte ammissibili ai sensi di una medesima Linea d'Intervento, è consentita la presentazione di una sola domanda di riassicurazione a valere sul Fondo, per l'importo complessivamente garantito.

L'ammissione alla Riassicurazione a valere sul Fondo comporta la non accessibilità delle medesime operazioni ad altre forme di garanzia, controgaranzia o riassicurazione a valere su fondi pubblici.

Regime di aiuto

L'ammissione alle operazioni agevolate di Riassicurazione può essere richiesta dai Garanti, nell'interesse delle PMI, esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis" (Reg. CE n. 1998/2006 e s.m.i.). Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento Comunitario che disciplina il regime "de minimis" costituisce modifica delle Disposizioni Operative di riferimento. In ogni caso, le agevolazioni verranno concesse nel rispetto dei limiti di cumulo di incentivi stabiliti dalla normativa europea e nazionale. A tal fine, le PMI richiedenti saranno tenute a rilasciare tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie, prodotte nelle forme previste dal DPR n. 445/2000.

Presentazione della domanda

Termine	Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente.
Modalità linee d'intervento A, B e C	<p>La richiesta di Riassicurazione a valere sul Fondo è presentata a Veneto Sviluppo dai Garanti, nell'interesse dei Beneficiari, su apposito modulo e mediante apposita piattaforma informatica. La richiesta deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante della PMI beneficiaria e deve contenere la seguente documentazione obbligatoria prevista nel modulo di dichiarazione-domanda:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ copia di un documento d'identità valido del legale rappresentante della PMI beneficiaria;▪ documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI, conformemente a quanto previsto dal D.M. 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";▪ dichiarazione della PMI beneficiaria circa gli aiuti "de minimis" già ottenuti;▪ copia della delibera del Garante di concessione della garanzia;▪ documentazione inerente l'avvenuto perfezionamento dell'operazione bancaria, come specificatamente elencata nella dichiarazione-domanda di riassicurazione.

<p>Modalità linea d'intervento D</p>	<p>La richiesta di Riassicurazione a valere sul Fondo è presentata a Veneto Sviluppo dai Garanti, nell'interesse dei Beneficiari, su apposito modulo e mediante invio a mezzo PEC. La richiesta deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante della PMI beneficiaria e deve contenere la seguente documentazione obbligatoria prevista nel modulo di dichiarazione-domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ copia di un documento d'identità valido del legale rappresentante della PMI beneficiaria; ▪ documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI, conformemente a quanto previsto dal D.M. 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"; ▪ dichiarazione della PMI beneficiaria circa gli aiuti "de minimis" già ottenuti; ▪ copia della delibera del Garante di concessione della garanzia, attestante la verifica in capo alla PMI beneficiaria delle condizioni previste dall'Allegato A alla DGR n. 91 del 31 gennaio 2017 ("Soggetti beneficiari"); ▪ copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento garantito.
<p>Modulistica e documentazione</p>	<p>Per tutte le linee d'intervento il modulo di dichiarazione-domanda in formato editabile viene reso disponibile esclusivamente per il tramite del Garante richiedente. L'ulteriore modulistica utile è disponibile per il download dal sito internet di Veneto Sviluppo S.p.A. (www.venetosviluppo.it).</p>

Veneto Sviluppo, riscontrata la completezza della documentazione inviata dal Garante, ai fini dell'ammissione al Fondo e preso atto delle attestazioni rilasciate dal Garante ai sensi delle Disposizioni Operative, delibera in merito al rilascio della Riassicurazione entro il termine massimo di 20 giorni dal ricevimento della relativa domanda.

Veneto Sviluppo si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni, che dovranno essere forniti nei termini stabiliti dalla legge; fino ad allora, la domanda risulta non ammissibile.

Entro i 15 giorni successivi alla delibera, Veneto Sviluppo invia al Beneficiario, e per conoscenza al Garante e alla Banca, la comunicazione d'esito della delibera di ammissione ai benefici del Fondo.

Entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento alle operazioni ammesse alla Riassicurazione nel trimestre precedente, i Garanti devono versare al Fondo, per conto dei singoli Beneficiari finali, a pena di decadenza e senza diritto di rivalsa, un Contributo Mutualistico "una tantum", determinato applicando agli importi riassicurati una percentuale pari allo 0,1%. Il Contributo Mutualistico alimenta il Fondo e non costituisce una commissione a Veneto Sviluppo, soggetto gestore che opera a titolo gratuito nei confronti dei Garanti, delle Banche finanziatrici e dei Beneficiari delle operazioni di Riassicurazione. Il Contributo Mutualistico versato dai Garanti non sarà addebitato ai Beneficiari.

La Riassicurazione rimarrà efficace per tutta la durata della Garanzia e per i 6 mesi successivi alla scadenza della stessa, salvo trasmissione da parte del Garante di una comunicazione di avvenuta estinzione della Garanzia o di rinnovo della Garanzia su fidi di cui alla Linea "C".

Per un maggiore dettaglio su requisiti, condizioni e limiti di ammissibilità, si fa espresso rinvio alla normativa applicabile.